

## **L'art. 1923 c.c. e il contratto di assicurazione sulla vita stipulato per mera finalità di capitalizzazione**

di Amedeo Rosboch

Tribunale Bologna, 12 gennaio 2001 Arceri *Estensore* - C. Collina (Avv. G.F. Fontaine Panciatici) - Duerrevita s.p.a. (avv. Carletti, Trifirò) e A. Collina (avv. Cocciolo)

**Provvedimenti d'urgenza – Assicurazione sulla vita – Natura – Impignorabilità - (c.p.c. 700, C.c. 1923 )**

*Nel caso di assicurazione sulla vita, la tutela atipica ex art. 700 c.p.c. può essere concessa in relazione all'art. 1923 2 ° co. c.c. unicamente in relazione al premio pagato. L'art. 1923 c.c. si renderebbe inapplicabile se il contratto avesse mera finalità di capitalizzazione e fosse eliminata ogni connessione con l'evento morte.(1)*

Tribunale Bologna 23 maggio 2001 Sardo *Presidente*, Scaramuzzino *Giudice*, Palumbi *Estensore* - Duerrevita s.p.a. (avv. Carletti, Trifirò) e A. Collina (avv. Cocciolo) - C. Collina ( Avv. G.F. Fontaine Panciatici)

**Giudizio di reclamo – Assicurazione sulla vita – Natura – Impignorabilità – Inammissibilità provvedimenti atipici indisponibilità - (C.p.c. 700, C.c. 1923 )**

*Nel caso di assicurazione sulla vita gli strumenti di tutela delle ragioni dei creditori o degli eredi del contraente non possono mai essere diretti ad inibire o limitare la prestazione contrattuale dell'assicuratore di pagamento dell'indennità del beneficiario. (1)*

### I

Recentemente la magistratura bolognese ha emesso, nell'ambito di un articolato procedimento cautelare due provvedimenti, concernenti la natura del contratto di assicurazione sulla vita che meritano attenzione.

Le vicende che hanno provocato gli interessanti provvedimenti della Magistratura bolognese sono le seguenti.

Negli ultimissimi anni della sua vita terrena, certo sig. Guido Collina aveva stipulato un contratto di assicurazione sulla propria vita con una primaria società del settore cui aveva versato premi per circa un miliardo. All'atto della stipula di tale contratto aveva indicato quale beneficiario, nel caso della sua scomparsa, Amelia, una delle sue due figlie.

A seguito della morte del sig. Guido, l'altra figlia, Claudia, erede testamentaria, adiva in via d'urgenza il Tribunale affinché ponesse sotto sequestro il premio unico pagato dalla società di assicurazioni, o, in alternativa, affinché il Tribunale emettesse un provvedimento atipico ex art. 700 c.p.c. con cui si rendessero indisponibili tali somme, lamentando una lesione della quota ereditaria a lei spettante.

Sul punto, come è noto, l'art. 1923 c.c. stabilisce che: “*Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.*”

*Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.*”

Parte ricorrente sostiene nel ricorso cautelare, peraltro, che l'art. 1923 si renderebbe inapplicabile nel caso di specie, in quanto è prassi che i contratti di assicurazione sulla vita siano da intendersi come contratti di capitalizzazione in senso lato, caratterizzati da una funzione di risparmio e non già dalla tipica funzione previdenziale che è tutelata dall'art. 1923. Trattandosi quindi di un contratto che soddisfa primariamente un'esigenza di risparmio, di investimento e non una funzione previdenziale, l'art. 1923 comma 1 ed il suo contenuto imperativo non sarebbe applicabile.

Il Giudice cautelare rigettava la richiesta di sequestro dei premi pagati, in quanto trattandosi di beni fungibili essi si erano confusi con il patrimonio della società di assicurazione<sup>1</sup>. Concedeva, invece, il provvedimento atipico di indisponibilità dei premi ex art. 700 c.p.c. qualificando il versamento dei premi come una liberalità ed applicando quindi il secondo comma dell'art. 1923 c.c. che fa salva l'applicazione delle disposizioni sulla collazione, l'imputazione, la riduzione delle donazioni e sulla revocatoria degli atti pregiudizievoli nei confronti dei creditori<sup>2</sup>.

Tuttavia, nella motivazione il Giudice ammetteva che se l'analisi della causa del contratto di assicurazione sulla vita avesse messo in luce la prevalenza di una finalità di risparmio e di capitalizzazione rispetto alla tipica funzione previdenziale, non vi sarebbero stati ostacoli alla disapplicazione dell'art. 1923 c.c.

Il Tribunale, in sede di reclamo, riformava l'ordinanza del giudice monocratico non ritenendo sussistente l'esigenza cautelare del *fumus boni iuris*, in quanto non erano stati forniti elementi di prova sulla insufficienza del *relictum*.

Il Tribunale ha ommesso di affrontare la questione della natura del contratto di assicurazione sulla vita con funzione di capitalizzazione, avendo ritenuto che, nel caso di specie, l'ingente premio pagato dal *de cuius*, fosse una donazione indiretta; pertanto, l'invocabilità dell'art. 1923 2° comma doveva essere subordinato alla allegazione di elementi di prova in ordine alla insufficienza del *relictum* che rendesse ragione dell'esercizio delle azioni di collazione o eventualmente di riduzione delle donazioni lesive della legittima. Il Tribunale che tali elementi di prova non sono stati forniti e pertanto ha riformato l'ordinanza del giudice monocratico.

---

<sup>1</sup> In questo senso T. Milano 28-3-1994, in *GI* 1994, I, 2, 625.

<sup>2</sup> In questo senso Trib. Roma, 23 giugno 1999, in *Arch. Civ.*, 2000, 727, n. SANTARSIERE laddove ha stabilito che: “Per determinare la quota disponibile deve ricostruirsi il patrimonio, dato dal "relictum" più il "donatum", detratti i debiti della massa, includendo nelle attività le somme che l'erede universale abbia percepito a titolo d'indennità di cessazione del rapporto

## II

I provvedimenti, nella loro sostanza, si riallacciano all'orientamento costante in giurisprudenza e dottrina che applica letteralmente l'art. 1923 c.c., vietando le azioni esecutive e cautelari sulle somme dovute a seguito della stipula di un contratto di assicurazione.

La ratio della norma, infatti, secondo la dottrina maggioritaria è di impedire azioni esecutive aventi ad oggetto una delle manifestazioni sempre più diffuse di previdenza privata<sup>3</sup>.

Altra dottrina, invece, considerando che la norma si riferisce alle somme dovute e quindi non ancora pagate, individua la ratio della norma nella tutela dell'interesse dell'assicuratore al regolare svolgimento del contratto<sup>4</sup>.

La giurisprudenza, peraltro, precisa che neppure la previsione nel contratto della clausola di riscatto prima della morte faccia venire meno la natura previdenziale del contratto<sup>5</sup>.

Diverso, invece, il caso in cui il riscatto sia effettivamente esercitato prima della morte<sup>6</sup>.

Il divieto di impignorabilità sancito nell'art. 1923 c.c. ha suscitato alcune pronunce di merito e di legittimità in relazione al suo coordinamento con le disposizioni dettate in materia fallimentare. E' infatti noto che ai sensi dell'art. 42 L.F. il fallito è privato dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data del fallimento, compresi i beni che pervengono al fallito durante il fallimento. Tuttavia, il successivo art. 46 L.F. disciplina una serie di beni, diritti e posizioni patrimoniali che non sono compresi nell'attivo fallimentare tra cui le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si verifica, infatti, spesso che il curatore del fallimento eserciti il riscatto della polizza ed acquisisca al fallimento la somma dovuta dall'assicurazione a seguito della stipula di un contratto di assicurazione sulla vita<sup>7</sup>.

La giurisprudenza prevalente, tuttavia, è orientata nel decidere che non possono essere acquisite all'attivo fallimentare le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario di un'assicurazione sulla vita<sup>8</sup>.

---

di lavoro del "de cuius", come pure i premi, che questi abbia versato, per una polizza vita in favore del nominato erede, se questi non provi di avere personalmente corrisposto i premi stessi".

<sup>3</sup> La dottrina maggioritaria individua nella funzione previdenziale dell'assicurazione della vita e, più in generale, delle assicurazioni a favore di terzi la ratio del divieto di impignorabilità: Donati, *Trattato di diritto delle assicurazioni private*, III, Milano, 1956, Gasperoni, *Impignorabilità e insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore sulla vita all'erede fallito del beneficiario*, in *Riv. Dir. comm.* 1956, II, 305; Volpe Putzolo, *L'assicurazione in Trattato di Dir. Civ.* diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 127.

<sup>4</sup> Così, Buttaro, *Assicurazione sulla vita a favore di terzo e fallimento*, in *Riv. Dir. comm.* 1965, I, 14.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. civ., sez. I, 26-6-2000, n. 8676, in *Fallimento*, 2001, 64, n. FINARDI, in *Foro It.*, 2001, I, 1241, in *Dir. Fall.*, 2001, II, 159, n. GIOVANNINI, in *Dir. Economia Assicuraz.*, 2001, 193, n. NITTI.

<sup>6</sup> Cfr. Cass. 26-6-2000 n. 8676, *cit.*

<sup>7</sup> Cass. 13-6-2000 n. 8022, in *Fallimento* 2001 p. 64 ha precisato che: "Le somme spettanti o liquidate a titolo di risarcimento del danno biologico o morale rientrano nella categoria dei beni di natura strettamente personale e non sono avocabili alla massa attiva del fallimento del danneggiato". In questo senso anche Cass. 20-6-1997 n. 5539, *RFI* 1998 voce *Assicurazione* n. 369.

Diverso, invece, il caso in cui il beneficiario riscuota l'assicurazione e poi successivamente fallisca. Ci si è domandati se tale somma possa essere acquisita all'attivo fallimentare. Sul punto si registra un contrasto in giurisprudenza e vi sono pertanto pronunce orientate nel ritenere inapplicabili gli artt. 1923 c.c. e 46 L.F. vuoi perché ormai le somme riscosse sono confuse nel patrimonio del fallito e non sono più separabili, vuoi perché la lettera dell'art. 1923 c.c. si riferisce alle somme dovute e non a quelle già versate<sup>9</sup>.

Altre sentenze, invece, escludono che possano essere acquisite alla massa fallimentare le indennità erogate dalla compagnia di assicurazione nel caso di assicurazione sulla vita in base agli artt. 1923 c.c. e 46 L.F.<sup>10</sup>.

### III

I provvedimenti della magistratura bolognese sono in linea con la interpretazione corrente della norma, tuttavia mi pare opportuno dover sottolineare *un obiter dictum* del giudice monocratico, il quale in motivazione sostiene essere possibile la disapplicazione dell'art. 1923, laddove sia chiaro che il contratto di assicurazione sulla vita sia stato stipulato per una finalità di risparmio, di capitalizzazione e non già di previdenza che sarebbe il vero interesse tutelato dalla disposizione.

Solo l'eventuale atto di riscatto potrà fare prevalere la natura di capitalizzazione del contratto di assicurazione; la mera previsione contrattuale della facoltà di riscatto, invece, non pare idonea a potere qualificare il contratto come un contratto di capitalizzazione e sottrarlo così alla disciplina restrittiva dell'art. 1923 c.c.

A me pare di potere osservare che la distinzione tra finalità di previdenza e di risparmio non è agevole; infatti nell'attuale contesto economico le finalità previdenziali sono raggiunte in molti casi attraverso l'utilizzo di contratti di capitalizzazione.

Le auspiccate riforme dei sistemi di previdenza e il ruolo che assumeranno i fondi pensioni comportano proprio l'utilizzo di strumenti di capitalizzazione finanziaria per conseguire finalità previdenziali.

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass. 15-11-1960 n. 3048, in *Foro It.* 1961, I, 803; A. Milano, 20-6-1958, in *Assicurazioni* 1959, II, 17 con nota di Bianchi d'Espinosa; Cass. 2-10-1972 n. 2802 in *Dir. Fall.* 1973, II, 351;

<sup>9</sup> Cfr. T. Verbania 17-6-1970, in *Assicurazioni*, 1971, II, 185 con nota di Favara; Cass. 3-12-1988 n. 6548, in *Resp. Civ. e Prev.* 1989, 952 s.s., con nota adesiva di Pollotti di Zumaglia, *Una diversa interpretazione giurisprudenziale del divieto di azioni esecutive o cautelari sulle somme pagate in forza di polizza vita*; nonché Fanelli, *Il contratto di assicurazione sulla vita (profilo giuridico)*, in *Saggi di diritto delle assicurazioni*, Milano, 1971, 366; T. Milano 20-3-1956 in *Riv. Dir. Comm.* 1956, II, 305, con nota di Gasperoni, cit., ha deciso che: "Il pagamento della somma assicurata effettuato dall'assicuratore all'erede fallito del beneficiario (premorto allo stipulante) dopo la dichiarazione di fallimento è inefficace nei confronti della massa e l'assicuratore è quindi tenuto a rinnovare il pagamento del capitale assicurato al curatore."

<sup>10</sup> Cass. 2-10-1972 n. 2802, cit.; Cass. 28-7-1965 n. 1811, in *Arch. Resp. Civ.* 1966, 773; A. Milano 20-6-1958, cit.